

**Comparto del personale delle Aziende
e delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo**

Integrazione dell'Accordo quadro stipulato in data 7 agosto 1998 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale.

- Accordo -

- Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 47 del d. lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l'Accordo quadro nazionale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;

- considerato che l'art.2 del predetto Accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare all'Accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria affiliate alle Confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 5;

- considerato peraltro che l'Accordo del 7 agosto 1998 necessita, a sua volta, degli adeguamenti ivi previsti in relazione alle obiettive esigenze organizzative delle amministrazioni del comparto e all'esigenza di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale

le parti concordano quanto segue

1. Ambiti di costituzione delle RSU

- a) Le RSU sono costituite nell'ambito di ciascuna Azienda presso le sedi centrali individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro;
- b) per le Aziende con pluralità di sedi o strutture periferiche è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle sedi individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

2. Inizio e termine delle operazioni elettorali.

Le votazioni hanno inizio alle ore 12.00 del 18 novembre 1998 e terminano il 20 novembre 1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art. 7, comma 3, dell'Accordo quadro di riferimento, parte II. Lo scrutinio è effettuato il 26 novembre successivo.

3. Clausola di salvaguardia

Al fine di garantire la rappresentanza al personale delle amministrazioni soggetti a processi di riordino, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative derivanti da tali processi e per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

4. Ambiti di costituzione delle RSU

Per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ferme restando le sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro individuate sulla base delle procedure in atto, è costituito un unico organismo di

rappresentanza unitaria presso ciascuna delle seguenti sedi di livello dirigenziale:

- DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI
- SETTORE CENTRALE DI FORMAZIONE E RICERCA (S.C.A., C.S.E., C.P.M., S.G.S., C.N.D.P., I.S.A., CENTRO RADIO, CENTRO DOCUMENTAZIONE)
- COMANDI PROVINCIALI (comprendenti Ispettorati regionali e interregionali, Ispettorati Aeroportuali, Officine regionali, CED regionali, Laboratori radio)

5. Numero dei componenti

a. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento ai criteri adottati nel definire gli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 4:

- 5 unità nelle strutture con un numero di dipendenti fino a 100;
- 7 unità nelle strutture con un numero di dipendenti da 101 a 150;
- 9 unità nelle strutture con un numero di dipendenti da 151 a 200.

b. Per le strutture del Corpo nazionale aventi un numero di dipendenti superiore a 200, sono confermate le previsioni circa il numero di componenti previsto dall'art. 4, lettere b) e c) dell'Accordo quadro, tenuto conto delle modifiche di cui alla presente lettera a).

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

6. Numero dei componenti

a. Per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1:

- 4 unità nelle strutture con un numero di dipendenti fino a 200.

b. Per le strutture dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli aventi un numero di dipendenti superiore a 200, sono confermate le previsioni circa il numero di componenti previsto dall'art. 4, lettere b) e c) dell'Accordo quadro, tenuto conto delle modifiche di cui alla presente lettera a).

7. Sedi di costituzione R.S.U.

Entro il termine perentorio del 28 settembre 1998, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato stabilirà, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, l'elenco delle sedi presso le quali, a norma del presente Accordo, dovranno essere costituite le R.S.U. Tali elenchi verranno inviati all'ARAN.